



Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo

UFFICIO LEGISLATIVO

Al Sen. Paolo Saviane
Senato della Repubblica
ROMA

Al Senato della Repubblica
Segretariato Generale
ROMA

Alla Presidenza del Consiglio dei
Ministri -Dipartimento Rapporti con
il Parlamento - Ufficio II
ROMA

Al Senato della Repubblica
Ufficio Sindacato ispettivo
ROMA

OGGETTO: Interrogazione a risposta scritta n. 4-02998 del Sen. Paolo Saviane.
Area alpina del Comelico – modifica vincolo.

Si riscontra l'atto di sindacato ispettivo indicato in oggetto, con il quale il senatore interrogante ha chiesto di conoscere se questo Ministero intende modificare il provvedimento del 5 dicembre 2019 recante "Dichiarazione di notevole interesse pubblico dell'area alpina compresa tra il Comelico e la Val D'Ansiei, Comune di Auronzo di Cadore, Danta di Cadore, Santo Stefano di Cadore, San Pietro di Cadore, San Nicolò di Comelico e Comelico superiore (Belluno), ai sensi degli articoli 136, comma 1, lettere c) e d), 138, comma 3 e 141 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, Codice dei beni culturali e del paesaggio".

Sulla base degli elementi forniti dalla Direzione Generale archeologia, belle arti e paesaggio, si rappresenta quanto segue.



Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo

UFFICIO LEGISLATIVO

Il procedimento ex art.138, comma 3, del Codice prende il via dall'Atto di indirizzo prot. 7990 del 15/3/2019 il quale si pone in rapporto di assoluta coerenza e complementarietà con la precedente circolare n. 9 del 11/3/2019 prot. 7237.

Detta circolare, prendendo atto del fatto che *"in diverse Regioni, si registrano difficoltà e rallentamenti nel processo di co-pianificazione ascrivibili a circostanze di varia natura in conseguenza dei quali la definizione delle prescrizioni d'uso per gli ambiti vincolati con specifici provvedimenti tende a collocarsi in un orizzonte temporale non definito e comunque non prossimo..."* dispone che *"le Soprintendenze provvedano ad avviare, con ogni sollecitudine, in applicazione dell'art.141-bis del Codice ed anche in via sostitutiva, ai sensi del comma 2 dello stesso articolo, i procedimenti finalizzati all'integrazione delle dichiarazioni di notevole interesse pubblico sotto il profilo paesaggistico...con la redazione ed emanazione delle necessarie prescrizioni d'uso intese ad assicurare la conservazione dei valori espressi dai contesti vincolati (cd. vestizione)..."*.

L'attivazione del potere di cui all'art.138, comma 3, del Codice risponde alla necessità, rilevata nell'Atto di indirizzo, di attuare un'ampia e coerente azione finalizzata alla tutela del paesaggio veneto, a fronte del maturato significativo ritardo dei lavori di co-pianificazione.

Detta azione si sarebbe dovuta sostanziare sia nella cosiddetta "vestizione", prevista dall'art.141-bis del Codice, attraverso la predisposizione di un puntuale dettato prescrittivo ad integrazione dei vincoli pregressi, costituenti 'semplici' dichiarazioni del notevole interesse non dotate di prescrizioni d'uso, sia nella adozione di provvedimenti dichiarativi espressi (ovviamente con disciplina d'uso), laddove, come nel caso del Comelico, si fosse ravvisata l'assenza di strumenti dichiarativi in riferimento ad un ambito paesaggistico di pregio.

Rientra nelle scelte discrezionali del Ministero attuare, dapprima, la procedura ex art.141-bis, applicabile ai territori oggetto di dichiarazione, quali per esempio i comuni di Cortina (D.M. 10 giugno 1952), di Sappada (D.M. 7 gennaio 1956), della Val Vidsende



Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo

UFFICIO LEGISLATIVO

(D.M.18 giugno 1958) e di Misurina (D.M. 13 aprile 1957), oppure la procedura prevista dall'art.138, comma 3, in presenza di un ambito territoriale di rilevante valore paesaggistico, quale quello in questione, constatata l'assenza di strumenti dichiarativi espressi di tutela e, comunque, di normativa d'uso.

Sulla base dello studio e della attenta analisi, su cui si è incardinata l'attività istruttoria della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per l'area metropolitana di Venezia e le province di Belluno, Padova e Treviso, si è constatato come proprio il tipo di tutela operante sull'area di specie, di particolare pregio, costituisca *un vulnus* alla conservazione di quei valori identitari riconosciuti; la presenza di porzioni di territorio soggette a *tutela ope legis* ex art. 142 e, quindi, per oggettivi limiti normativi, priva di "disciplina d'uso", non avrebbe consentito una protezione coerente ed omogenea.

Proprio su tali presupposti il Ministero ha inteso esercitare i poteri sanciti dall'art.138 del Codice, redigendo per l'intero ambito una specifica "disciplina d'uso", la cui funzione è quella di orientare non solo l'attività pianificatoria, ma anche i presupposti delle autorizzazioni paesaggistiche ex art.146 del Codice.

In assenza del piano, la disciplina d'uso della dichiarazione di interesse va a regolare e rendere maggiormente coerente anche l'attività autorizzatoria di questo Ministero nella valutazione dei singoli progetti.

Metodologicamente, si è partiti dal riconoscimento del valore paesaggistico dell'area. Sia da un punto di vista morfologico-naturalistico che antropico-insediativo, si tratta di un ambito omogeneo ed unitario, caratterizzato da puntuali e specifici elementi (nuclei e insediamenti sparsi, pascoli, spazi agrari storici, ecc.) intrinsecamente correlati — e perciò inscindibili — che concorrono alla eccezionalità dell'intera porzione di territorio decretata di notevole interesse pubblico.

La dichiarazione di notevole interesse pubblico non esprime, dunque, una ridondante duplicazione/stratificazione di tutela, ma costituisce l'unico e più opportuno strumento



Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo

UFFICIO LEGISLATIVO

attraverso cui dettare criteri, indirizzi e prescrizioni di salvaguardia dei caratteri di pregio e di unicità paesaggistica, indipendentemente dall'estensione dei vincoli *ex lege*, privi, come già rilevato, di disciplina d'uso (solo delineabile, a norma dell'art.143, comma 1, lett, c) del Codice, dal piano paesaggistico, ben lontano, in Veneto, dall'essere portato a compimento).

Per le ragioni su esposte, non costituisce atto invasivo e, quindi, lesivo della sfera costituzionalmente garantita delle attribuzioni spettanti alla Regione Veneto.

Il potere che l'art. 138, comma 3, del Codice riconosce al Ministero, ha natura sovraordinata e costituisce doverosa attuazione, introdotta dall'art. 2 del D. Lgs. 63/2008, degli articoli 9 e 117 della Costituzione, che attribuisce allo Stato la tutela del paesaggio.

Al riguardo, si è espresso anche il Consiglio di Stato che nella sentenza n. 535/2013 ha precisato che *“Non si tratta né di una potestà concorrente né sussidiaria né suppletiva, ma di uno speciale ed autonomo potere dovere d'intervento, caratterizzato da un procedimento in parte differenziato da quello previsto nei primi due commi, che l'ordinamento giuridico ha istituito, attivabile nei casi in cui, in base a valutazioni anche di discrezionalità tecnica, possa essere concretamente a rischio l'interesse costituzionalmente affidato allo Stato: il tutto, in aggiunta al potere sostitutivo in materia di pianificazione paesaggistica disciplinato dagli artt. 156, comma 3, e 143, comma 2, così ribadendosi la coesistenza di un duplice e distinto potere attribuito all'amministrazione centrale, uno in via diretta ed in base ai principi costituzionali e l'altro funzionale alla valorizzazione del paesaggio in via sostitutiva (norma di "chiusura" del sistema), per porre una garanzia di tutela effettiva del paesaggio come valore costituzionale”*.

IL SOTTOSEGRETARIO

On. Anna Laura Orrico